

## Pianta organica dell'Istituto d'arte di Castelli

Sezione: Arte della ceramica

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore . . . . .	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia, geografia ed educazione civica	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia, geografia ed educazione civica
5. Insegnante di matematica, fisica e contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi
7. Insegnante di disegno geometrico, architettonico e prospettiva	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante di tecnologia	—	1	—
11. Insegnante di ceramica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante d'arte applicata per i forni e le macchine	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Segretario economo . . . . .	1	—	—
16. Applicato di segreteria	1	—	—
17. Bidelli	2	1	—

N.B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali corsi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro  
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione  
Bosco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
7 aprile 1963, n. 693.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta:

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte.

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione:

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di « Statistica industriale ».

Art. 22. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti: